

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 marzo 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 17.

Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione e modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure). (22R00048) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2021, n. 18.

Interventi regionali di promozione del territorio ligure. (22R00049) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (22R00050) Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 29.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021. (22R00058) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 30.

Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018. (22R00059) Pag. 11

REGIONE SICILIA


LEGGE 3 agosto 2021, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie. (22R00037) Pag. 12

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 della Regione Toscana recante «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 74 dell'11 agosto 2021, Parte Prima». (22R00062) Pag. 13





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 17.

Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione e modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 3 novembre 2021 - Anno 52 - n. 15)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione

1. La Regione Liguria, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata «Museo Nazionale dell'Emigrazione» con sede a Genova.

2. La Fondazione «Museo Nazionale dell'Emigrazione», in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è il soggetto preposto alla costituzione del polo museale, perseguendone le finalità di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla verifica degli impegni finanziari da parte degli altri soci fondatori e alle condizioni che la Fondazione:

a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui al comma 2;

b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

4. Lo schema di Statuto che regola la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare annualmente alle spese di gestione della Fondazione nel limite di euro 10.000,00 annui.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

Anno 2021

Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2022

Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2023

Variazione compensativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti».

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 6 si provvede con i relativi bilanci.

Art. 2.


Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2021, è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 sono finanziati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, mediante allocazione dell'importo di euro 2.300.000,00 di cui euro 2.000.000,00 del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19», previsto dall'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022) ed euro 300.000,00 del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19» previsto dall'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023), come segue:

per euro 1.215.000,00 (unmilione duecentoquindici-mila/00) alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;

per euro 1.085.000,00 (unmilione ottantacinquemila/00) alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2021, è inserito il seguente:

«2 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce il programma di azione e la conseguente ripartizione dei fondi di cui al comma 2 allocati a valere sulla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.».

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 13/2021, è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 per l'esercizio 2021 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

stato di previsione dell'entrata

iscrizione in termini di competenza di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) quale «Utilizzo avanzo di amministrazione»;

stato di previsione della spesa

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.215.000,00 (unmilione duecentoquindicimila/00) alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti»;

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 785.000,00 (settecentoottantacinquemila/00) alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», titolo 1 «Spese correnti»;

riduzione in termini di cassa di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) della Missione 20 «Fondi e Accantonamenti», Programma 1 «Fondo di riserva», titolo 1 «Spese correnti»;

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00 (trecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 «Fondi e Accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», titolo 1 «Spese correnti.».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 ottobre 2021

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

22R00048

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2021, n. 18.

Interventi regionali di promozione del territorio ligure.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - del 18 novembre 2021 - Anno 52 - n. 16*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze in materia di attività internazionali attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, favorisce e sostiene l'internazionalizzazione e la promozione del territorio regionale e delle sue eccellenze e peculiarità anche attraverso mirate campagne promozionali in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato.

Art. 2.

Oggetto

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per la realizzazione e la veicolazione di campagne promozionali degli attrattori economici, ambientali, culturali, turistici e dei prodotti di eccellenza del territorio per il tramite delle società sportive professionistiche di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e successive modificazioni ed integrazioni, che dispongono di canali e strategie di comunicazione dotati di notevole efficacia, con un'elevata potenzialità di diffusione del messaggio promozionale.

2. Le società sportive professionistiche di cui al comma 1, radicate nel contesto territoriale regionale, devono svolgere campionati di massima serie nell'ambito della disciplina per lo svolgimento della quale sono iscritte a federazioni nazionali o internazionali.

3. Al raggiungimento delle finalità della presente legge possono concorrere anche risorse comunitarie.

Art. 3.

Realizzazione di campagne promozionali

1. La Regione, anche per il tramite di società partecipate, attiva per mezzo delle società sportive professionistiche di cui all'art. 2 campagne promozionali, sulla base dei criteri e con le procedure definite con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.



2. Gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione e la durata della campagna promozionale, la procedura per l'affidamento delle relative prestazioni nel rispetto dei principi comunitari e delle norme di legge in materia e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) i finanziamenti stanziati ed erogati per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, anche di eventuale provenienza comunitaria;

b) il numero e la tipologia di campagne promozionali attivate e le ricadute quantitative in termini di diffusione di pubblico delle stesse;

c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.

2. Il Consiglio regionale assemblea legislativa assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2021, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:

variazione compensativa di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria e PMI e artigianato», titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 novembre 2021

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

22R00049

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 17 del 29 novembre 2021 - Anno 52)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.


Modifica all'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali,» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (di seguito denominate camere di commercio liguri), delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore,».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri,».



Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2007

1. All'art. 6, legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica: «(Competenze di Unioncamere e camere di commercio)» è sostituita dalla seguente: «(Competenze delle camere di commercio liguri)»;

b) al comma 1, le parole: «Unioncamere liguri, in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolge» sono sostituite dalle seguenti: «le camere di commercio liguri, in collaborazione con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri, le organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolgono»;

c) al comma 2, le parole: «alla camera di commercio territorialmente competente la quale, a sua volta, trasmette tali dati ad Unioncamere liguri.» sono sostituite dalle seguenti: «alle camere di commercio liguri territorialmente competenti.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 5.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.».

Art. 6.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007

1. All'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1.500 metri quadrati. Sono subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 metri quadrati, sono subordinati»;

b) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le modalità e i criteri di riscossione nonché, fermo restando quanto previsto alla lettera a) del comma 3, le modalità e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale e sentite l'ANCI Liguria e le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»;

c) la lettera a) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«a) una quota percentuale dei fondi introitati viene destinata, con le modalità di cui al comma 2-bis, al funzionamento dei CIV di cui all'art. 122;».

Art. 8.

Modifica all'art. 26-ter della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 4 dell'art. 26-ter della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio, industria e artigianato della Liguria,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri,».

Art. 9.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 1/2007

1. Alla lettera k) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «fuori mercato,» sono sostituite dalla seguente: «isolati,».


Art. 10.

Inserimento dell'art. 27-ter nella legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 27-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Marchio «Ambulanti di Liguria»). —
1. Ai fini della tutela, del rilancio e della promozione del commercio ligure su aree pubbliche, la regione promuove il marchio «Ambulanti di Liguria».

2. La giunta regionale, sentite le camere di commercio liguri, le associazioni del commercio maggiormente



rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri e ANCI Liguria, in rappresentanza dei comuni liguri, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori al fine di:

a) stabilire i requisiti soggettivi, aziendali e gestionali, nonché le caratteristiche necessarie per ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio «Ambulanti di Liguria», le modalità e i termini con cui deve essere presentata la domanda per il rilascio del marchio, i contenuti e la grafica del logo, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'applicazione del presente articolo;

b) stabilire, nel disciplinare per l'utilizzo del marchio, i criteri di sostenibilità ambientale, quali l'utilizzo di materiali riciclabili, biodegradabili e lo smaltimento differenziato dei rifiuti;

c) promuovere l'utilizzo di strumenti telematici quali siti *internet* ed applicazioni che consentano al pubblico di visionare, prenotare ed acquistare da remoto la merce, per il successivo ritiro dal commerciante presso l'area mercatale;

d) promuovere i prodotti maggiormente diffusi nei mercati tradizionali della Liguria, anche attraverso forme di collaborazione e condivisione con le altre realtà commerciali, artigianali e agricole liguri;

e) promuovere l'offerta al pubblico di prodotti della manifattura regionale e della produzione alimentare ligure di eccellenza;

f) stabilire i criteri che consentano una migliore contestualizzazione estetica e funzionale dei mercati nell'ambito dei centri storici, delle aree tutelate ai fini paesaggistici e ambientali della regione, sentite le amministrazioni competenti in materia;

g) individuare e promuovere strumenti di approfondimento linguistico finalizzati a consentire agli operatori commerciali su aree pubbliche una più efficace comunicazione con la clientela straniera, anche al fine di una migliore promozione della propria offerta commerciale.

3. L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di «Ambulanti di Liguria» da parte di un operatore commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00. Il comune competente all'applicazione della sanzione è quello in cui viene rilevata la violazione, di cui introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 11.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata alle persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dal comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, nella

fattispecie di cui al comma 1, lettera a), e dal comune nel quale intendono avviare l'attività, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b);

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e la relativa concessione hanno durata di dodici anni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, e sono rilasciate ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 29 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio*). — 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune nel cui territorio è ubicato il posteggio, secondo le procedure di cui all'art. 30.

2. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare i seguenti criteri:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e isolati;

b) alla partecipazione alle fiere.»


Art. 13.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 1/2007

1. L'art. 30 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati*). — 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o isolati di cui all'art. 28, il comune predisporre appositi bandi.

2. Il bando comunale è deliberato, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello



regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri, entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi che deve essere adottato annualmente entro il 30 giugno e contiene:

a) il numero dei posteggi, la dimensione dell'intera area di mercato, i settori merceologici e le loro dimensioni;

b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'albo pretorio del comune, entro il quale l'istanza deve essere inviata;

c) l'indicazione dell'obbligo di opzione al cui adempimento il richiedente è tenuto allorché dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente. Questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, è tenuto a indicare al comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal comune.

3. Il bando comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sull'albo pretorio del comune precedente.

4. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

6. Nelle fiere di qualunque durata la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

7. Nei mercati coperti il comune stabilirà le modalità per la concessione temporanea dei posteggi vacanti nelle more dell'espletamento della procedura di assegnazione definitiva. È fatto divieto di assegnare le postazioni ove siano presenti attrezzature di proprietà di terzi.»

Art. 14.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri,».

Art. 15.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 1/2007

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio, industria e artigianato della Liguria.» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.».

Art. 16.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione di cui all'art. 28 all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche dal comune nel quale intendono avviare l'attività.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 1/2007

1. All'art. 36 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «fuori mercato e nelle fiere» sono sostituite dalle seguenti: «nelle fiere, isolati, sia assegnati che liberi»;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «e posteggi fuori mercato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'individuazione dei posteggi isolati, sia assegnati che liberi»;


c) alla lettera f) del comma 1, le parole: «associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio, industria e artigianato della Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri».

d) al comma 3, le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio, industria e artigianato della Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 36-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 3 dell'art. 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale,» e le parole: «, industria e artigianato della Liguria» sono sostituite dalla seguente: «liguri.».



Art. 19.

Modifica all'art. 36-ter della legge regionale n. 1/2007

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 36-ter della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) un rappresentante delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri, con specifica esperienza nel commercio su aree pubbliche;».

Art. 20.

Modifica all'art. 46 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni provinciali o regionali di categoria maggiormente rappresentative.» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 21.

Modifica all'art. 55 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio, industria e artigianato della Liguria,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 22.

Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1-bis dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, rappresentate nei consigli delle CCIAA Liguri» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 23.

Modifica all'art. 111 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2-bis dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 24.

Modifica all'art. 113 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2-ter dell'art. 113 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 25.

Modifica all'art. 118 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 118 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 26.

Modifica all'art. 122 della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 2 dell'art. 122 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri.»

Art. 27.

Modifica all'art. 123 della legge regionale n. 1/2007


1. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 123 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 sono svolte dalle camere di commercio liguri in collaborazione con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate in tutti i consigli delle camere di commercio liguri e con l'ANCI Liguria.»

Art. 28.

Modifica all'art. 126 della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 126 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1.»



Art. 29.

Modifica all'art. 127 della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all'operatore, può, su motivata istanza dell'interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1.»

Art. 30.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 novembre 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

22R00050

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 29.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 74 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto l'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 119;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2014»);

Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento «UE» 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117);


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente del-



la Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2021, n. 20;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 74/2004 sul procedimento elettorale contiene, all'art. 13, anche le norme sui criteri di rimborso ai comuni delle spese elettorali sostenute per le elezioni regionali. Tra queste norme sono previsti anche i criteri di rimborso degli straordinari del personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali che pongono tetti, sia quantitativi di ore, sia procedurali, sulla individuazione del personale coinvolto, ripresi dall'art. 1, comma 400, della legge n. 147/2013 e sono stabiliti per il personale degli enti locali. È necessario estendere queste modalità e criteri anche al personale regionale coinvolto nella preparazione e gestione delle elezioni regionali;

2. La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'art. 36 della legge regionale n. 26/2009, necessita di una precisazione relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma già prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguità o incertezze applicative e rendere la norma omogenea;

3. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso, d'intesa fra loro come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 26/2009, non raggiungano detta intesa. Pertanto, è opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa;

4. Per le finalità di maggior chiarezza e di adeguamento alle indicazioni della Corte dei conti in merito ai casi in cui è necessaria la relazione tecnico-finanziaria in accompagnamento alle leggi regionali, è opportuno un miglior raccordo testuale fra l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 55/2008 e l'art. 17 della legge regionale n. 1/2015;

5. È necessario modificare gli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 87/1998 in adeguamento alla normativa statale sopravvenuta, che ha soppresso l'obbligo, per le regioni, di predisporre la relazione annuale sulle attività del sistema camerale regionale;

6. A seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, è opportuno posticipare la data di scadenza per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento consentendo al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di panificazione;

7. È necessario correggere gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 22/2016 laddove contengono rinvii a disposizioni non più vigenti;

8. È necessario precisare quali sono, in considerazione del disposto normativo dell'art. 14 del decreto legi-



slativo n. 81/2008, i «provvedimenti definitivi», a seguito dei quali la Regione procede alla «revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni»;

9. Per esigenze di chiarezza è opportuno richiamare, nella legge regionale n. 45/2020, la specifica legge regionale di attuazione della normativa nazionale al fine di una più evidente modalità con cui avviene la individuazione degli ambiti da parte della delibera del Consiglio regionale;

10. È opportuno correggere l'art. 24, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 45/2020 che contiene un errore puramente materiale verificato in sede di revisione dell'articolato in Quarta Commissione consiliare;

11. È necessario correggere una imprecisione e adeguare alcuni dei rinvii interni ed esterni alla legge regionale n. 35/2015;

12. Per via dell'avvenuta estinzione, da parte della Società interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., del debito contratto ai fini del completamento delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la relativa garanzia fideiussoria della Regione disposta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 70/2005 non ha più ragione di essere e risulta pertanto opportuna l'abrogazione di tale norma regionale, nonché della catena normativa susseguente;

13. È necessario, alla luce delle modifiche all'art. 17 della legge n. 196/2009 intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 1/2015, adeguare la previsione normativa prevista nella legislazione regionale relativamente all'istituto della clausola di salvaguardia non più previsto;

14. Nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta al Consiglio regionale, e tenuto conto della prassi consiliare sviluppatasi nel corso degli anni, è opportuno che il fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare sia allocato, non più sul bilancio regionale, bensì direttamente sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale al fine di consentire la semplificazione delle procedure per il suo utilizzo;

15. Alla luce della prassi consiliare, è opportuno introdurre un chiarimento terminologico nell'art. 18 della legge regionale n. 1/2015, eliminando l'ambiguità linguistica lì presente che designa con la stessa parola «collegato» due diverse tipologie di proposta di legge;

16. È opportuno rendere coerente l'ordinamento regionale (la legge regionale n. 49/2003) con la legge n. 157/2019 di conversione del decreto-legge n. 124/2019, che ha modificato il regime fiscale dei veicoli oggetto di contratto «noleggio senza conducente»;

17. È opportuno rendere possibile l'impiego dell'istituto dell'accertamento esecutivo anche per il recupero dei crediti regionali;

18. È necessario adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell'allegato A di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2006 con i codici ATECO 2007;

19. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali in cui sono incorse la legge di stabilità per l'anno 2021 e il relativo collegato. In particolare, per quest'ultimo, l'errore, di origine informatica, ha determinato la

sparizione di un comma previsto nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale ma saltato in uno scambio di documenti fra gli uffici in vista di un emendamento all'art. in questione che non riguardavano però il comma saltato;

20. È necessario inserire nella legge regionale n. 16/2000 nuovi contenuti divenuti obbligatori ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del decreto legislativo n. 27/2021, e, di conseguenza, coordinare ed adeguare i contenuti della medesima legge regionale n. 16/2000 con i contenuti di cui alla legge regionale n. 38/2004;

21. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare) è divenuta obsoleta, sia perché l'anno successivo alla sua approvazione è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 852/2004, che fissa in modo puntuale requisiti generali sulla formazione del personale che opera nel settore alimentare, sia perché con il decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato soppresso il libretto di idoneità sanitaria introdotto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

22. È opportuno introdurre nelle leggi regionali n. 40/2005 e n. 41/2005 delle precisazioni di carattere terminologico e correggere dei rinvii errati;

23. Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 della legge regionale n. 40/2005 si è inteso riformulare più chiaramente la fattispecie della partecipazione alla commissione regionale di soggetti esterni;

24. Vista l'entrata in vigore del Codice del terzo settore e l'istituzione del Registro unico del terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, è opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo più ampio per l'adempimento informativo attualmente previsto dalla norma regionale, prorogando la scadenza per l'anno 2021 al 31 dicembre;

Capo I

AFFARI ISTITUZIONALI

Sezione I


RIMBORSI ELETTORALI.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 74/2004

Art. 1.

Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 74/2004

1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regiona-



le e del Presidente della Giunta regionale)), è inserito il seguente:

«5 bis. Ai soli fini dell'individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.».

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00058

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 30.

Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 dell'11 agosto 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *z*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. Anche in seguito ad alcune criticità registrate sul territorio regionale, si rende necessario un intervento normativo avente ad oggetto l'attuale disciplina dei mercatini degli hobbisti contenuta nella legge regionale n. 62/2018 finalizzato a modificarne la definizione, specificare in modo più estensivo la tipologia di manifestazione e implementare il numero di eventi autorizzabili;

2. È inoltre opportuno intervenire sulla medesima legge regionale n. 62/2018 al fine di introdurre alcune specificazioni sulle norme concernenti i rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e la decadenza del titolo abilitativo per lo stesso commercio su area pubblica;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Definizioni. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 62/2018

1. Alla lettera *j-bis*) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), la parola: «hobbisti» è sostituita con le seguenti: «non professionisti» e le parole «gli operatori non professionali del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti».

2. La lettera *j-ter*) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«*j-ter*) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera *j-bis*)».

Art. 2.

Mercatini dei non professionisti. Modifiche all'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018

1. La rubrica dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente: «Merkatini dei non professionisti».

2. Al comma 1 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 le parole: «degli hobbisti» sono sostituite con le seguenti: «dei non professionisti».

3. Al comma 2 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 le parole: «Gli hobbisti» sono sostituite dalle seguenti: «I non professionisti» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

4. Al comma 3 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 le parole: «Gli hobbisti» sono sostituite dalle seguenti: «I non professionisti».

5. Al comma 4 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 le parole: «l'hobbista attesta» sono sostituite dalle seguenti: «il non professionista attesta».


6. Alla lettera *b*) del comma 6 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 la parola: «sei» è sostituita con la seguente: «dieci».

7. Al comma 8 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 62/2018 la parola: «hobbista» è sostituita con le seguenti: «non professionista».

Art. 3.

Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 62/2018

1. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 62/2018 dopo le parole: «impresa attiva» sono inserite le seguenti: «per l'esercizio dell'attività per la quale la concessione era stata rilasciata».



Art. 4.

Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'art. 127 della legge regionale n. 62/2018.

1. Alla fine dell'alinea del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 dopo le parole: «posteggio nel mercato» sono aggiunte le seguenti: «e nella fiera».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 dopo la parola: «qualora» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2, ».

3. La lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 127 della legge regionale n. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

«c-bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l'attività per l'esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2021

GIANI

(Omissis).

22R00059

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 agosto 2021, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 34 del 6 agosto 2021(n. 48))

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO E DI PERSONALE DI SICILIA DIGITALE S.P.A.

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17

1. Alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1 le parole «30 luglio 2021» sono sostituite dalle parole «31 agosto 2021»;

b) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Entrata in vigore). — 1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.».

(Omissis).

Capo II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 4.

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione

1. L'assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare le procedure per avviare un progetto integrato di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale che includa l'acquisizione al patrimonio regionale della Torre Ventimiglia sita nel territorio del Comune di Montelepre. Resta salvo il possesso della Torre Ventimiglia in capo al Comune di Montelepre per lo svolgimento delle iniziative di carattere culturale e per quelle esclusivamente connesse ad una pubblica fruizione. La relativa spesa è determinata in 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

2. Al fine di garantire l'adeguata ricettività turistica del patrimonio pubblico sito ad alta quota sull'Etna, per consentire la ristrutturazione del Grande Albergo dell'Etna di proprietà della Regione, sito nel Comune di Ragalna è destinata la spesa di 1.300 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

3. Al fine di consentire l'ampliamento del pronto soccorso e realizzare il nuovo servizio di presidio ospedaliero dell'Ospedale Fatebenefratelli di Palermo, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, è destinata la spesa di 2.100 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.


4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Repubblica provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

(Omissis).

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 agosto 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*
ZAMBUTO

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

*Assessore regionale per l'energia
ed i servizi di pubblica utilità*
BAGLIERI

Assessore regionale per la salute
RAZZA

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*
MESSINA

(*Omissis*).

22R00037

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 della Regione Toscana recante «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 74 dell'11 agosto 2021, Parte Prima». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 78 del 18 agosto 2021).

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 11 agosto 2021, n. 74, Parte Prima, si segnala che, al fine di ovviare a un errore materiale, alla fine del decimo Visto del preambolo, dopo le parole: «9 agosto 2013, n», devono essere lette le seguenti: «. 98».

22R00062

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-011) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 3 1 9 *

€ 1,00

